

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966

(54^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze dello Stato » (352) (*D'iniziativa del senatore Marullo*); e « Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale » (1439) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1439, con assorbimento del disegno di legge n. 352) (1):

PRESIDENTE Pag. 634, 636, 637, 646, 647
AIMONI 636, 637
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* . . . 637, 639, 641, 642
643, 644, 645, 646, 647
BISORI 642, 643, 644, 645, 646

CARUSO Pag. 637, 640, 641, 642, 644, 646
D'ANGELOSANTE 640, 641, 642, 644, 645, 646
DE LUCA 638, 647
FABIANI 637, 638
GIRAUDO 636, 643, 644, 646
LEPORE, *relatore* 634, 637, 638, 642, 643, 645, 647
NENNI *Giuliana* 638
PALUMBO 638, 640, 641, 644, 645
PETRONE 645

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, Cre-spellani, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Ruini, Schiavone, Tupini e Zampieri.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli.

PREZIOSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale ».

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale » (1439) (Approvato dalla Camera dei deputati) con assorbimento del disegno di legge d'iniziativa del senatore Marullo: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze dello Stato » (352)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze dello Stato », d'iniziativa dal senatore Marullo.

Data l'analogia della materia trattata dai due disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sui due disegni di legge.

Do lettura del primo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1439

Articolo unico.

Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, prestato alle dipendenze di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trat-

tamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 1 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono altresì estese al servizio di ruolo od in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative.

Il contributo di riscatto di cui al primo comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 10° anno di età alle dipendenze degli enti di cui sopra può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato. In tal caso il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo.

Do ora lettura del secondo disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE N. 352

Articolo unico.

Al personale del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (UNSEA) che presta servizio nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

L E P O R E , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1439, oggi al nostro esame, è stato predisposto al fine

di portare a soluzione il problema del riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi di ruolo o in pianta stabile prestati dal personale statale alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato. I motivi che hanno indotto il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, a presentare il disegno di legge in questione devono ricercarsi anche nella considerazione che tale riconoscimento è stato già ammesso a favore del personale di enti soppressi, successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato.

Per l'ampiezza e le finalità equitative che persegue, del tutto evidenti, il disegno di legge n. 1439 va, pertanto, a mio avviso, approvato senza ritardi. Tali finalità, peraltro, hanno formato oggetto di numerose iniziative parlamentari, tra cui quella del senatore Marullo, anch'essa oggi in discussione, la quale però, essendo di portata più limitata rispetto al disegno di legge n. 1439, in quanto è diretta a sanare l'ingiusta situazione soltanto nei confronti di dipendenti dello Stato, che hanno prestato la loro opera al servizio dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, deve considerarsi assorbita da quest'ultimo.

Comunico inoltre che sul disegno di legge recante il n. 1439 la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza, in considerazione del fatto che il riscatto di cui trattasi non determina alcun onere per il bilancio dello Stato, essendo posto a carico dell'interessato nella misura del 18 per cento dello stipendio spettante all'atto della presentazione della domanda.

Come gli onorevoli senatori avranno già notato, il testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento è stato ampliato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo: i nostri colleghi della Camera dei deputati, infatti, hanno ritenuto di estendere il riconoscimento in questione anche al servizio dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti prestato non solo alle dipen-

denze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico, ma anche alle dipendenze di Enti locali territoriali, nonché al servizio di ruolo od in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative. È stato infine aggiunto al disegno di legge originario un ultimo comma in base al quale, successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 70° anno di età alle dipendenze degli Enti di cui trattasi può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato. In tal caso — così ha stabilito la Camera dei deputati — il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo.

Appare evidente che le aggiunte apportate dall'altro ramo del Parlamento sono state determinate dal desiderio di andare incontro a tutte le esigenze da più parti manifestate: in considerazione, quindi, dei molteplici motivi che militano a favore del presente provvedimento, ritengo che lo stesso — come ho già rilevato in precedenza — sia senz'altro meritevole di approvazione da parte della nostra Commissione.

Da parte del senatore Giraud, peraltro, è stato in altra sede rilevato che il disegno di legge in esame potrebbe in un certo senso interferire con il disegno di legge n. 1255, parimenti d'iniziativa governativa, di cui egli stesso è relatore, disegno di legge oggi non all'ordine del giorno. Al riguardo, desidero però far osservare all'onorevole collega che si tratta di due provvedimenti del tutto distinti: il disegno di legge in discussione, infatti, consente a tutto il personale statale di ruolo di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio di ruolo prestato presso gli Enti più volte ricordati, mentre il disegno di legge n. 1255 estende ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trat-

tamento di quiescenza e di previdenza già vigenti per i dipendenti di ruolo. I due provvedimenti, quindi, possono a mio avviso essere discussi ed eventualmente approvati separatamente: ritengo anzi che la preventiva approvazione del disegno di legge in discussione costituirebbe un precedente tale da facilitare senza dubbio la successiva approvazione del disegno di legge n. 1255.

Mi rimetto, comunque, alle decisioni che la Commissione intenderà prendere in proposito.

P R E S I D E N T E . Il senatore Lepore ha chiaramente messo in evidenza che non vi è alcuna interferenza — anche se indubbiamente esiste una certa connessione — tra i due provvedimenti.

Comunque, invito il senatore Giraudò ad esprimere il suo parere sulla questione pregiudiziale.

G I R A U D O . Nel corso della riunione che si è svolta l'altra sera — riunione peraltro a carattere amichevole, perchè non vi ha potuto intervenire, come era suo desiderio, l'onorevole Ministro della riforma burocratica — si è parlato dell'opportunità che tutta la materia relativa al trattamento di quiescenza, e quindi anche il problema dei riscatti per il personale non di ruolo, potesse rientrare in un provvedimento di carattere più generale.

Comprendo però, che l'adeguamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti non di ruolo delle varie categorie a quello dei dipendenti di ruolo è questione di carattere particolare e che essendovi inoltre — come ha rilevato il senatore Lepore — tra i disegni di legge nn. 1439 e 1255 una netta differenza, si possa per entrambi i provvedimenti procedere separatamente.

Anche se il problema non si pone evidentemente in questo momento, desidero peraltro manifestare fin d'ora la mia perplessità nei confronti dell'emendamento presentato al disegno di legge n. 1255 dai senatori Nenni e Bonafini, tendente ad estendere le norme sul trattamento di quiescenza, vigenti per i dipendenti di ruolo, oltre che agli impiegati non di ruolo, agli operai ed ai sala-

riati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. A tale proposito, infatti, non posso fare a meno di rilevare che questa estensione, dato che il provvedimento in questione è stato concertato con il Ministero del tesoro ed è sorretto da una certa copertura, porterebbe ad un arresto dell'*iter* del disegno di legge, imponendo un riesame dal punto di vista finanziario.

Pertanto, pur riconoscendo giusta e legittima la proposta di emendamento avanzata dagli onorevoli colleghi, ritengo che converrebbe che gli stessi si facessero parte diligente per presentare apposito disegno di legge che, collegandosi con il disegno di legge n. 1255, estendesse le disposizioni in questione agli operai ed ai salariati.

Se la Commissione ritiene che si possa procedere nell'esame del disegno di legge in discussione, sono del parere che, ove gli onorevoli proponenti l'emendamento cui ho fatto cenno accettino di ritirarlo, nella prossima seduta si potrebbe riprendere senza ulteriori indugi l'esame del disegno di legge n. 1255.

A I M O N I . Desidero dichiarare che anche noi concordiamo sull'opportunità di proseguire nell'esame del disegno di legge in discussione, in quanto riteniamo che indubbiamente la sua approvazione faciliterà quella, successiva, del disegno di legge numero 1255.

Siamo inoltre del parere che l'invito testè rivolto dal senatore Giraudò ai senatori Nenni e Bonafini a ritirare l'emendamento presentato al disegno di legge n. 1255 abbia senz'altro un suo fondamento purchè venga presentato subito un apposito provvedimento che risolva il problema anche nei confronti degli operai e dei salariati, da discutersi, se non contemporaneamente, certamente a distanza molto ravvicinata dal disegno di legge n. 1255, al fine di evitare che — come spesso succede — una volta approvato quest'ultimo l'altro venga messo nel dimenticatoio!

Non vorrei cioè che, approvando il disegno di legge in esame, il disegno di legge n. 1255, relativo all'estensione del trattamento di quiescenza e previdenza agli impie-

gati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, rimanesse poi accantonato a tempo indeterminato il problema di tale trattamento agli operai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Tale problema verrà preso in considerazione col disegno di legge n. 1255.

AIMONI. Vorrei da ultimo osservare come il disegno di legge non indichi le fonti di copertura.

LEPORE, *relatore*. Non vi è necessità di un finanziamento, trattandosi di una questione di quiescenza e di riscatto che verrà risolta attraverso opportune trattative.

FABIANI. Una parte del riscatto sarà pagata dagli interessati, ma una parte lo sarà dallo Stato.

PRESIDENTE. La preoccupazione non ha ragione d'essere, a mio giudizio, considerato che, sugli aspetti finanziari del disegno di legge, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

CARUSO. Io non sono assolutamente contrario a che la materia venga trattata, discussa ed approvata. Qualche perplessità sorge però in me per quanto attiene ad alcuni principi generali che finora l'hanno regolata ed alle limitazioni che fino ad oggi sono state poste.

In sostanza il disegno di legge tende ad ammettere il riscatto del servizio di ruolo — e soltanto di questo — prestato presso determinati Enti. Ora a me sembra anzitutto superflua l'estensione della norma agli ex-dipendenti di Enti locali e territoriali, in quanto il servizio prestato presso tali Enti veniva egualmente riscattato dalla Cassa di previdenza per gli Enti locali e calcolato, ai fini della pensione, nel passaggio alla pubblica Amministrazione. Non così il servizio anticamente prestato fuori ruolo, e non così il servizio prestato presso

gli Enti parastatali e presso gli Enti di diritto pubblico; comunque a me sembra anche eccessiva l'estensione del beneficio ai dipendenti degli Istituti di diritto pubblico, poichè in tal modo si giungerebbe fino alle banche. I relatori del presente disegno di legge e del disegno di legge n. 1255 dovrebbero darci dei chiarimenti in proposito, e dirci se per i suddetti casi è già stata costituita una posizione assicurativa negli Enti di provenienza.

Ad ogni modo la mia maggiore preoccupazione deriva dal fatto che si tende a rovesciare un principio di diritto fino ad oggi indiscusso: quello per il quale si può parlare di riscatto solo nel caso di servizio prestato presso lo Stato e riguardante un bilancio gravante sull'Amministrazione dello Stato. Ora noi estenderemmo la possibilità di riscatto ad una determinata categoria, mentre ve ne sono altre, che potrei citare, le quali non verrebbero a beneficiare di tale estensione; ad esempio gli insegnanti, attualmente di ruolo, che hanno prestato servizio nelle scuole sussidiarie della Sicilia, cioè in scuole che sono alle dipendenze dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, il cui onere grava sul bilancio della Regione stessa, non hanno diritto a riscatto, nonostante il servizio da loro in precedenza prestato sia inegabilmente un servizio di Stato, attenendo appunto alla pubblica istruzione elementare di Stato.

Naturalmente io mi riferisco sempre ad un servizio di ruolo, perchè il servizio fuori ruolo non viene, in questa sede, neanche preso in considerazione.

LEPORE, *relatore*. Per il riscatto del servizio fuori ruolo si dovrà provvedere con un provvedimento *ad hoc*.

CARUSO. Mi sembra quindi che le mie perplessità non siano prive di fondamento, specie per quanto riguarda il pericolo di creare disparità di trattamento.

Oltretutto non bisogna dimenticare che alcuni Enti di diritto pubblico hanno delle Casse di integrazione, per cui i loro dipendenti potrebbero trovarsi in una situazione

di privilegio. Dovremmo quindi prevedere anche questa ipotesi.

Infine, l'ultimo comma non mi persuade affatto; anzitutto per il fatto che riguarda delle persone già collocate in quiescenza, e poi perchè si tratta di ammettere a riscatto un servizio che per legge non è riscattabile per nessun altro dipendente dello Stato, cioè il servizio non più di ruolo, in quanto prestato oltre il sessantacinquesimo anno d'età. È infatti noto che oltre tale età l'impiegato dello Stato non può più essere mantenuto in servizio, per cui un servizio prestato successivamente non è idoneo al trattamento di quiescenza. Naturalmente le mie sono osservazioni che nascono in questo momento, esaminando il disegno di legge: l'onorevole Presidente ed il relatore, più competenti di me, le vaglieranno.

L E P O R E, *relatore*. A me sembra che le osservazioni finora avanzate non possano far altro che danneggiare il disegno di legge, il cui testo originario già era stato profondamente modificato dalla Camera.

Il senatore Caruso si riporta come esempio al servizio non di ruolo prestato presso le scuole sussidiate. Queste, com'è noto, sono delle scuole messe su da alcune insegnanti non in ruolo nè in pianta stabile che si procurano gli alunni, mettono a disposizione i locali e suppellettili e sono soggette unicamente al controllo dell'Ispettorato scolastico: non si può quindi assolutamente parlare di « servizio »; è tutta un'altra situazione, è un rapporto di diversa natura che non ha niente a che vedere col presente provvedimento. Questo è invece completo, ed è stato esteso — con l'aggiunta della parola « territoriali » — appositamente per non escludere le province, eccetera.

Invito pertanto i colleghi a volerlo approvare senza ulteriori indugi, perchè in caso contrario danneggeremmo tutta la categoria e creeremmo un problema che oggi non sussiste; problema che, del resto, potrà essere invece preso in considerazione e più facilmente risolto una volta approvato appunto il disegno di legge in esame, il

quale dà un avvio ed una regolamentazione di ordine generale alla materia.

F A B I A N I. Un suggerimento: siccome qui si parla di riscatto di anni di servizio di ruolo per dipendenti, dei Comuni, che passano allo Stato, mi sembra giusto concedere lo stesso diritto a quei dipendenti dello Stato che passano agli enti locali territoriali, nonchè a coloro i quali, passano da un Ente territoriale all'altro.

P A L U M B O. In questi casi resterebbe ferma l'iscrizione alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali.

N E N N I G I U L I A N A. Sono assolutamente d'accordo sull'opportunità di non ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame, così come sono d'accordo sul fatto che il disegno di legge n. 1255 debba andare comunque avanti.

Accetto pertanto il suggerimento del senatore Giraud e ritiro l'emendamento, che, insieme al senatore Bonafini, avevo presentato al disegno di legge n. 1255, preannunciando fin d'ora la presentazione di un apposito provvedimento, che praticamente ricalcherà il testo di tale emendamento, venendo così a sanare questa ulteriore ingiustizia che indubbiamente esiste — come da più parti è stato rilevato — nei confronti di una particolare categoria di lavoratori.

Vorrei soltanto pregare l'onorevole Ministro di fare nella sua replica una breve di chiarazione, che conforti la Commissione, favorevole al preannunciato disegno di legge che verrà presentato al più presto.

D E L U C A. Riconosco che indubbiamente la perplessità sorta al senatore Caruso ha un suo fondamento: devo dire anzi, per la verità, che era già sorta anche in me. Con l'ultimo comma del disegno di legge in esame, infatti, si viene praticamente ad ammettere il riscatto, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, del servizio prestato per altri cinque anni oltre il limite consentito del 65° anno di età per mettere i dipendenti, che non lo avessero raggiunto, in condizione di raggiun-

gere il massimo degli anni pensionabili (35 anni). A me pare, però, che così facendo, rischieremo di sollevare innumerevoli proteste da parte di coloro che in altre branche dell'attività del pubblico impiego — inteso in senso lato — si trovassero nella stessa posizione, fossero stati cioè messi in pensione al 65° anno di età, ma fossero stati, per una serie di motivi, non esclusi quelli di natura umana, trattenuti in servizio dall'Amministrazione statale per altri 5 anni. Tutti costoro, evidentemente, una volta creato un simile precedente, reclamerebbero legittimamente anche per sé il medesimo trattamento. Ritengo, quindi, che sia necessario approfondire seriamente la questione e prendere al riguardo una decisione ben ponderata.

Colgo quindi l'occasione per invitare gli onorevoli colleghi, dal momento che oggi viviamo in un clima assai diverso da quello precedente, a non fare una distinzione tra operai, salariati ed impiegati ed a parlare genericamente, nella formulazione di nuovi testi di provvedimenti, di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato. Faccio presente, inoltre, che mi sembrerebbe peraltro opportuno, dal momento che è stata sollevata una questione di copertura, precisare il numero di questi operai, di questi salariati alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Devo dichiarare che il Governo, sulla questione pregiudiziale, si rimette alla volontà sovrana del Parlamento, ma vivamente raccomanda che venga approvato al più presto il disegno di legge in discussione.

A titolo di *boutade* vorrei far osservare che una volta un bello spirito definì gli avvocati « i lavoratori del rinvio »: mettiamo quindi tutta la nostra buona volontà perchè in tale qualifica noi parlamentari non si subentri agli avvocati. Vediamo cioè — fin dove è possibile e qualora non sorgano confusioni pericolose — di approvare senza inutili indugi quei provvedimenti che possono essere approvati!

Per quanto si riferisce al merito, devo confermare — così come è stato rilevato

dal senatore Lepore — che il disegno di legge in discussione, che indubbiamente assorbe quello d'iniziativa del senatore Marullo di portata più limitata, affronta una materia del tutto diversa da quella considerata dal disegno di legge n. 1255. Il disegno di legge n. 1439, infatti, viene a regolare il riscatto del servizio di ruolo prestato alle dipendenze di enti locali territoriali, di enti parastatali e di Istituti di diritto pubblico prima — ed in forza dell'ultimo comma, che è indubbiamente discutibile, anche dopo — dell'immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, mentre il disegno di legge n. 1255 viene ad estendere ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato lo stesso trattamento di quiescenza — con eventualmente il diritto di riscatto — di cui godono attualmente i dipendenti di ruolo.

A me sembra quindi che, per quanto si riferisce alla questione del riscatto, il primo provvedimento sia pregiudiziale nei confronti del secondo, poichè evidentemente non sarebbe possibile estendere ai dipendenti non di ruolo dello Stato tale diritto, se lo stesso non fosse preventivamente riconosciuto, mediante l'approvazione del disegno di legge n. 1439, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali.

Si potrebbe indubbiamente sospendere l'esame del disegno di legge n. 1439 ed affrontare in sede di discussione del disegno di legge n. 1255 la questione del riscatto sia per i dipendenti di ruolo che per quelli non di ruolo: così facendo, però, rischieremo di deludere, a mio avviso — almeno per quanto si riferisce al tempo — le legittime aspettative di un larghissimo settore di dipendenti statali.

Mi permetterei pertanto di consigliare agli onorevoli senatori di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1439 ed eventualmente di approvarlo oggi stesso.

Per quanto si riferisce all'eccezione molto sottile sollevata dal senatore Caruso e da altri relativamente all'ultimo comma, devo dire che in effetti tale comma — non previsto nel testo originario del disegno di legge governativo ed introdotto dall'altro ramo del Parlamento nell'intento lodevo-

lissimo di portare ancora qualche miglioramento — considera un'ipotesi veramente abnorme: quella cioè del dipendente che presti servizio oltre il 65° anno di età e non oltre il 70°. Ora, a me pare che in considerazione del fatto che i casi regolati nell'ultimo comma sono del tutto eccezionali, ammessi per motivi sentimentali e umanitari — come è stato rilevato dal senatore De Luca — e quasi, per così dire, *contra legem*, l'ultimo comma in questione si potrebbe anche sopprimere, affinché il provvedimento tornasse così ad avere un suo rigore logico; salvo riproporre la norma in sede di discussione del disegno di legge numero 1255, dal momento che il funzionario che presti il servizio dopo il 65° anno di età si deve considerare un dipendente non di ruolo in quanto la sua qualità di dipendente di ruolo è cessata evidentemente con il compimento del 65° anno di età.

P A L U M B O. Faccio notare che si tratta, però, di servizio prestato non alle dipendenze dello Stato.

D'ANGELOSANTE. A mio avviso, l'interpretazione del comma è la seguente. Il funzionario dello Stato che va in pensione a 65 anni, senza aver raggiunto il massimo degli anni pensionabili, a 65 anni viene assunto, ad esempio, dal Banco di Napoli e può riscattare, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, il periodo che va dai 65 ai 70 anni, sommandolo a quello precedente prestato alle dipendenze dello Stato.

C A R U S O. Un esame letterale del comma in questione potrebbe portare, indubbiamente, all'interpretazione data dai senatori D'Angelosante e Palumbo: io ritengo, però, che tale interpretazione debba del tutto scartarsi e debba invece accettarsi quella data dall'onorevole Ministro. La disposizione, peraltro, rimane, a mio avviso, ugualmente assurda.

Noi in questa sede stiamo provvedendo al riscatto da parte degli impiegati alle dipendenze dello Stato del servizio prestato anteriormente all'assunzione nei ruoli or-

ganici delle Amministrazioni statali: secondo l'interpretazione dei colleghi Palumbo e D'Angelosante dovremmo dare la possibilità — in base all'ultimo comma del disegno di legge — al funzionario, ad esempio, del Banco di Sicilia o del Banco di Napoli di riscattare non solo il servizio preruolo e di ruolo, ma anche quello post ruolo, il quale evidentemente non sarebbe più servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, tanto è vero che nel comma in questione non si parla più di servizio di ruolo.

Ora, poichè tale disposizione verrebbe estesa ad un servizio non di ruolo, sarebbe opportuno discuterne non in questa sede, ma in sede di esame del disegno di legge n. 1255.

Vorrei poi fare un'ultima osservazione. Noi stiamo esaminando il servizio di ruolo in generale, quindi sia quello degli impiegati che quello dei salariati, ma, com'è noto, il principio generale — ed in materia la Corte dei conti è abbastanza rigorosa — non consente agli impiegati di ruolo il riscatto del servizio prestato quale salariati con funzioni impiegate. Quindi, senza voler procrastinare l'approvazione del disegno di legge in discussione, ma soltanto per cercare di dare un contributo affinché non venga emanato un provvedimento diretto soltanto a dei privilegiati (che sarebbero appunto coloro che provengono da altre Amministrazioni) ai danni dei dipendenti dell'Amministrazione statale, i quali non possono essere assolutamente mantenuti in servizio oltre il 65° anno di età, sarei favorevole alla soppressione dell'ultimo comma per discuterlo eventualmente — come ho detto — in sede di esame del disegno di legge n. 1255.

D'ANGELOSANTE. L'ultimo comma va soppresso.

P A L U M B O. L'ultimo comma dell'articolo unico lascia effettivamente perplessi: perchè le ipotesi possibili sono due. Vediamo la prima: è quello di un ex-dipendente dell'Amministrazione dello Stato, collocato a riposo per raggiunti limiti d'età con una pensione, in riferimento agli anni di servizio prestato, che non raggiunge il

massimo; e ciò in quanto l'impiegato può essere entrato nell'Amministrazione dello Stato solo a trentacinque o a quarant'anni, dopo aver prestato alcuni anni di servizio presso un Ente locale.

D'ANGELOSANTE. In questo caso si applicherebbe il primo comma dell'articolo unico.

PALUMBO. No, perchè l'impiegato non è più in servizio. Il primo comma riguarda i dipendenti in servizio, tanto che si fa riferimento, per il contributo dovuto ai fini del riscatto, allo stipendio in godimento all'atto della domanda. L'ultimo comma si riferisce invece a' già dipendenti che si trovano in posizione di quiescenza. Ora mi pare giusto che anche in favore di costoro si ammetta la possibilità del riscatto, considerato che sono andati, sì, a riposo all'età di 65 anni, ma senza avere gli anni di servizio sufficienti a raggiungere il massimo della pensione. Non è che si voglia concedere a tutti tale massimo; si tende semplicemente a permettere, senza discriminazioni tra chi è in servizio e chi è in quiescenza, il riscatto di anni di lavoro effettivamente prestato presso altri Enti prima di entrare a far parte dell'Amministrazione dello Stato, così come sarebbe avvenuto se il provvedimento fosse stato varato dieci o venti anni fa. Mi sembra si tratti di un doveroso atto di giustizia.

La seconda ipotesi sarebbe quella data dal collega D'Angelosante, ed abbastanza plausibile; e cioè quella di un dipendente collocato a riposo all'età di 65 anni, il quale abbia successivamente trovato collocamento presso un Ente pubblico (ONMI, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, od altro) dove non sia previsto per il servizio di ruolo lo stesso limite d'età predetto per gli impiegati statali. In questo caso noi ammetteremo la possibilità di riscatto, per raggiungere il massimo della pensione, anche del servizio prestato successivamente al collocamento a riposo presso l'Ente pubblico; e questa mi sembra un'estensione non altrettanto giusta.

D'ANGELOSANTE. Vorrei chiarire il concetto da me espresso. A mio avviso non è ammessa la duplicità d'ipotesi prospettata dal collega Palumbo, perchè mentre per i commi precedenti si usa il termine « riscatto » nell'ultimo comma si usa quello di « riliquidazione ». Si tratta cioè di un dipendente al quale è già stato liquidato il trattamento di quiescenza ed al quale questo viene ad essere riliquidato allorchè si consente l'aggiunta del periodo di servizio prestato presso altri Enti.

Io sostengo che l'interpretazione da dare al comma è questa. Ma ammettiamo che sia solo possibile e non sicura, ed esaminiamo le conseguenze che ne deriverebbero. Une delle critiche più severe che si fa oggi alla pubblica Amministrazione è quella della parzialità, dei rapporti politici, dei legami con questo o quel gruppo. Il giorno in cui un funzionario che, anche a 65 anni, non avrà raggiunto il massimo della pensione, e che, comportandosi in un certo modo, potrà sperare di ottenere quell'impieguccio successivo che gli consentirà di raggiungere i 5 anni necessari, torneremo all'Amministrazione borbonica e questo non è ammissibile. Non vi sono, che io sappia, precedenti di questo tipo nella nostra legislazione.

CARUSO. E come si fa, inoltre, ad affermare che il provvedimento non comporta maggior onere?

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. *Ad adiuvandum*, per quanto riguarda gli argomenti addotti per la soppressione dell'ultimo comma, vorrei dire questo. L'estensione del diritto in questione è prevista anche per i salariati; orbene, mantenendo l'articolo unico nella sua formulazione attuale, dovremmo ammettere che in linea di fatto nessun salariato potrebbe godere della norma, perchè se è possibile che un alto funzionario, cessato il servizio statale a 65 anni, venga assunto come impiegato o funzionario da un altro Ente, è certo che tale possibilità non potrà presentarsi per alcun salariato.

L E P O R E , *relatore*. A me sembra che noi stiamo facendo una discussione perfettamente inutile. Come ho già detto il disegno di legge tende a concedere un beneficio a chi ha finora subito un'ingiustizia, ed il modificarlo, o il ritardarne l'approvazione, significherebbe ora danneggiare le categorie interessate.

D'ANGELOSANTE. Ma tale beneficio non verrebbe concesso a tutti, bensì solo a coloro i quali avessero avuto la fortuna di trovare un posto *ad hoc*. Si tratta di un'evidente disparità di trattamento, alla quale si potrebbe ovviare solo garantendo che tutti gli interessati all'età di 65 anni avrebbero la possibilità di reimpiegarsi, in modo da completare il periodo di servizio agli effetti della pensione.

BISORI. Mi sembra opportuno esaminare i resoconti delle discussioni svoltesi sul provvedimento alla Camera.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Alla Camera si discusse a lungo sugli Enti presso i quali avrebbe dovuto essere stato prestato il servizio riscattabile. A un certo punto venne presentato un ordine del giorno nel quale — *in cauda venenum* — era contenuto l'ultimo comma dell'attuale articolo unico, e sul quale nessuno interloquì.

CARUSO. Bisogna sopprimere il riferimento agli Enti ed Istituti di diritto pubblico.

BISORI. Vediamo che cosa dice il resoconto della Camera circa l'atteggiamento del Governo.

« Il Sottosegretario Gatto dichiara in merito agli emendamenti presentati e discussi nella precedente seduta, di accogliere l'emendamento Malfatti per la parte tendente a permettere la riscattabilità dei servizi prestati anche nei ruoli speciali transitori ed in quelli aggiunti, non invece per la parte relativa ai servizi non di ruolo; si dichiara favorevole all'emendamento Bonaiti-Scricciolo tendente ad esplicitare gli enti

locali territoriali, si dichiara altresì favorevole all'emendamento Zugno per la parte che intende rendere riscattabili i servizi prestati presso le assemblee legislative, contrario invece all'inclusione dei servizi prestati presso i Gruppi parlamentari, contrario altresì all'emendamento Zugno relativo all'esercizio prorogato per un biennio della facoltà di riscatto, si dichiara favorevole all'emendamento Trombetta che recita:

" Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 70° anno di età alla dipendenza degli enti di cui ai commi precedenti può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato " purchè esso venga completato con la seguente dizione: " Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio con parità di grado o di qualifica rivestita dal pensionato all'atto del collocamento a riposo ". Si dichiara inoltre contrario all'emendamento Zugno relativo all'inclusione, ai fini della riscattabilità, dei servizi prestati presso Enti internazionali al cui bilancio lo Stato contribuisca in via ordinaria.

Dopo interventi dei deputati Malfatti, Angelino e del relatore Zugno, il Presidente pone in votazione gli emendamenti. A seguito dell'approvazione dell'emendamento Malfatti, al primo comma dell'articolo unico dopo le parole " in pianta stabile " sono inserite le parole " dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti "; e a seguito della approvazione dell'emendamento Bonaiti-Scricciolo, sempre al primo comma, dopo la parola " enti " e prima della parola " parastatali " sono inserite le parole " locali territoriali ". A seguito dell'approvazione per divisione dell'emendamento Zugno viene inserito, dopo il primo, il seguente comma: " Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono altresì estese al servizio di ruolo od in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative ". La seconda parte

dell'emendamento stesso relativa ai Gruppi parlamentari non è approvata dalla Commissione.

La Commissione non approva l'emendamento Zugno relativo alla riscattabilità dei servizi prestati presso Enti internazionali al cui bilancio lo Stato partecipi in via ordinaria. La Commissione non approva, inoltre, l'emendamento Zugno relativo all'estensione per un biennio delle facoltà di riscatto.

È approvato infine l'emendamento Trombetta, nella dizione sopra riportata, con il sub emendamento suggerito dal Governo ».

A questo punto, per amor di chiarezza, rivolgo una domanda al relatore e al Ministro: e cioè se questo disegno di legge si applica anche ai salariati, come credo, giacchè la relazione ministeriale al disegno di legge che fu presentato alla Camera parla genericamente di « servizi... prestati dal personale statale alle dipendenze di enti parastatali » eccetera; e nello stesso senso era il testo dell'articolo che il Governo, con quel disegno di legge, presentò alla Camera.

L E P O R E, *relatore*. È dubbio anche questo!

B I S O R I. Il testo che è a noi pervenuto dalla Camera dispone: « Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti prestato alle dipendenze di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato », eccetera; ma non distingue affatto fra servizio prestato dagli impiegati e servizio prestato dai salariati.

G I R A U D O. È nella legge n. 1255 che si distingue, non qui.

B I S O R I. Dunque il disegno di legge che ora discutiamo si riferisce anche ai salariati.

L E P O R E, *relatore*. Era appunto quello che dicevo io.

B I S O R I. Dopo l'acquisizione della risposta che il relatore ha dato alla domanda da me posta, osservo che il Governo presentò il disegno di legge nel giugno del 1965, dicendo nella relazione: « per ragioni di equità e per soddisfare le giustificate aspettative del personale interessato, è sembrato opportuno portare a soluzione il problema del riconoscimento » eccetera. Aggiunse che c'erano già « numerose iniziative parlamentari » circa quel riconoscimento: ed accennò al « loro fondamento ». A questo punto a me pare equo che il disegno di legge venga rapidamente mandato avanti finchè giunga all'approvazione.

Premesso questo, affronto la questione dell'ultimo comma. Effettivamente, dopo tutto quel che è stato detto nel corso della discussione, a me pare che quel comma vada modificato.

Il diritto, di cui quel comma parla, alla riliquidazione del trattamento di quiescenza andrebbe accordato solamente a coloro che all'entrata in vigore di questa legge sono già in pensione senza aver raggiunto « il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato ». Costoro andrebbero ammessi al riscatto, purchè entro sei mesi, o poco più, dall'entrata in vigore di questa legge. Ridurrei insomma l'ultimo comma a questa dimensione.

Aggiungo un particolare. Giacchè si ritoccherà (credo) il disegno di legge, io eliminerei il secondo comma inserendolo nell'inizio del primo comma. Precisamente direi: « Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, prestato alle dipendenze di Assemblee legislative, di enti locali », eccetera.

B E R T I N E L L I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Effettivamente è più scorrevole; concordo col proponente senatore Bisori.

B I S O R I. Ringrazio. Aggiungo infine che anche il titolo è ormai sbagliato. Infatti alla Camera — pur essendo stato aggiunto nel primitivo testo l'inciso concernente gli « enti locali territoriali » ed il comma concernente le « Assemblee legisla-

tive » — il titolo è rimasto quello originario e parla ancora solamente « dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ». Occorre modificarlo, com'è evidente. Io semplificando, intitolerei il disegno di legge così: « Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza ». Non mi dilungo ora a precisare come andrebbe stilato l'ultimo comma qualora si volesse redigerlo secondo il concetto che prima ho accennato.

D'ANGELOSANTE. Se lei mantiene questa possibilità sia pur solo per un periodo limitato a sei mesi dopo l'entrata in vigore di questa legge, riduce la portata temporale dell'ingiustizia, ma non la elimina. Inoltre la domanda di riscatto di cui al primo comma può essere presentata, ai fini della riliquidazione, anche da parte di coloro che, al momento che andrà in vigore questa legge, si troveranno già in pensione. Insomma questo riscatto del periodo anteriore io lo estenderei anche ai pensionati; invece la valutazione del servizio successivo la escluderei del tutto.

BISORI. D'accordo. Il concetto che io ho accennato è proprio questo: coloro che quando entrerà in vigore la legge, siano già stati collocati a riposo con pensione non piena potranno entro un breve termine, esercitare il riscatto ai fini della riliquidazione della pensione.

D'ANGELOSANTE. Allora se questo emendamento è con l'impegno che va posto al primo comma e non all'ultimo, che cade, siamo d'accordo.

CARUSO. Però il provvedimento che discutiamo manca di un termine entro il quale la domanda possa valere: tutte le leggi portano un termine e basterebbe pensare alla legge n. 690, del 1962, oppure alla legge n. 46 del 15 febbraio 1958.

BISORI. Si potrebbe dire: « finchè il dipendente sia in servizio ».

CARUSO. Dobbiamo specificare, altrimenti contrasterebbe con la legge esistente che richiede che la domanda di ri-

scatto deve essere avanzata tre anni prima: questo è il principio generale.

BISORI. Potremmo non scendere a indicazioni specifiche.

CARUSO. No, dobbiamo fare una norma transitoria, cioè « al beneficio del riscatto sono ammessi coloro i quali hanno raggiunto oggi il 64° anno di età, e debbono essere messi in condizione di poter fare la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge ». Cioè, poichè il principio generale in materia di riscatto è che deve essere iniziato tre anni prima del collocamento a riposo, potrebbero beneficiare di questa legge alcuni i quali già hanno raggiunto il 63° anno e stiano per raggiungere il limite pensionabile.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Vorrei che, pregiudizialmente, avessimo le idee chiare su questo punto; cioè l'ultimo capoverso dell'attuale disegno di legge prevede la riscattabilità di un servizio prestato durante gli anni 65-70 di età, *post* la messa in pensione, mentre invece la proposta Bisori, rettificata dal senatore D'Angelosante, lo esclude assolutamente.

CARUSO. E siamo tutti d'accordo su questo.

GIRAUDO. Dato che il collega Bisori ha suggerito di modificare anche il titolo di questo provvedimento credo che sarebbe più opportuno ed esatto dire « riscatto di servizi prestati da dipendenti statali ai fini del trattamento di quiescenza ».

BISORI. D'accordo.

PALUMBO. Presento un emendamento in relazione ai concetti sui quali stiamo ora discutendo e sul quale, credo, potremmo essere tutti d'accordo.

« Il riscatto dei servizi prestati alle dipendenze degli enti di cui sopra... ».

BISORI. « Di cui sopra » non va bene; bisogna dire: « degli enti di cui al primo comma ».

PALUMBO. «... può essere anche esercitato ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza di dipendenti dello Stato collocati a riposo per raggiunti limiti di età e che non abbiano raggiunto il massimo di servizio».

BISORI. Preferirei dire: «Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età senza aver raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato, possono, entro sei mesi, esercitare la facoltà di cui al primo comma, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza». Il seguito potrebbe restar come ora, e cioè: «In tal caso il contributo di riscatto», eccetera.

D'ANGELOSANTE. Siamo d'accordo.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. La dizione non va bene, perchè limita la possibilità di riscatto esclusivamente a coloro che, con il riscatto stesso raggiungono il massimo, mentre se c'è uno stato intermedio verrebbe escluso.

PETRONE. Se hanno già raggiunto il massimo, è superfluo.

BISORI. Ripeto la formula che io avevo suggerito: «Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età senza aver raggiunto...».

D'ANGELOSANTE. Toglierei questo inciso, non serve a nulla!

BISORI. «... senza aver raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato, possono, entro sei mesi, esercitare la facoltà di cui al primo comma, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza».

LEPORE, *relatore*. A mio giudizio, la formula suggerita dal senatore Palumbo è più rispondente al provvedimento.

PALUMBO. E sulla quale io mi permetterei di insistere: «Il riscatto dei servizi di cui al primo comma può essere anche esercitato ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza dai dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti di età e che non abbiano raggiunto il limite...».

D'ANGELOSANTE. Ma questo è un pleonasma, è inutile metterlo!

PALUMBO. Potrebbe avere una funzione di chiarimento non credo davvero che guasti!

D'ANGELOSANTE. Non è detto, perchè potrebbe essere interpretato nel senso che quella facoltà può essere esercitata soltanto quando sia sufficiente per raggiungere il massimo pensionabile; domani il Consiglio di Stato potrebbe venire a dire che quella norma significa proprio questo e non altro!

BISORI. Si potrebbe dire: «Ai fini della riliquidazione della pensione fino al massimo della medesima».

PALUMBO. In definitiva l'emendamento da me proposto potrebbe assumere questa forma: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il riscatto dei servizi di cui al primo comma può anche essere esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utile a pensione, da dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti di età. Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato...» (questa parte resterebbe uguale).

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Per tranquillizzare la senatrice Giuliana Nenni, ed a dimostrazione che il presente disegno di legge si riferisce anche ai salariati, vorrei far presenti due rilievi: il primo, che qui si parla di dipendenti statali in genere e non di impiegati; il secondo, che ci si riferisce al pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento del-

la « paga » spettante all'atto della domanda, e pertanto quando si parla di paga si allude evidentemente a salariati.

D'ANGELOSANTE. Per chiarire definitivamente la questione dei salariati proporrei che si modificasse il titolo dicendo: « Riscatto dei servizi prestati da impiegati e salariati dello Stato ai fini del trattamento di quiescenza ».

BISORI. Mi permetto di insistere nel ritenere preferibile la formula: « Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale ».

D'ANGELOSANTE. D'accordo; questa dizione mi sembra soddisfacente.

PRESIDENTE. Mi permetto di invitarvi, onorevoli senatori, a seguire un certo ordine nella discussione.

Pertanto, procedendo all'esame dell'articolo unico per commi, desidererei che la Commissione si pronunciasse definitivamente sul testo del primo comma.

CARUSO. Con il primo comma, noi ammettiamo a riscatto coloro i quali hanno ricevuto un trattamento di quiescenza sia come salariati, sia come impiegati dello Stato. Io mi riferisco invece a coloro i quali sono oggi salariati o impiegati ai quali desidererei che si concedesse la possibilità del riscatto del servizio prestato quale salariati.

Cioè, se una persona ha prestato servizio quale salariato e poi è passato impiegato, deve poter riscattare il servizio prestato quale salariato e tutto questo dovrebbe essere detto chiaramente nel disegno di legge.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Mi sembra che le sue preoccupazioni, senatore Caruso, siano eccessive.

Tuttavia, potremmo anche modificare il primo comma dell'articolo unico aggiungendo, dopo le parole: « ruoli aggiunti », le altre « comunque prestato da impiegati e da salariati alle dipendenze » eccetera.

BISORI. Ho l'impressione che, se si accettasse questa dizione, sarebbe necessario un ulteriore parere da parte della Commissione finanze e tesoro.

GIRAUDO. Direi di no, senatore Bisori, in quanto la parola « paga » avrebbe già dovuto eliminare nella 5ª Commissione ogni perplessità o dubbio circa i fini che il provvedimento si propone.

Sarei pertanto d'accordo nell'accettare la proposta di modifica avanzata dall'onorevole Ministro.

Piuttosto, sarebbe il caso, a mio avviso, di far assorbire il contenuto del secondo comma nel primo dicendo: « Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti locali territoriali » eccetera.

In tal modo, si potrebbe sopprimere l'intero secondo comma.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Girauo al primo comma dell'articolo unico.

(E approvato).

In conseguenza dell'emendamento testè approvato, metto ora ai voti la soppressione del secondo comma.

(E approvata).

Al terzo comma dell'articolo unico, diventato ora secondo a seguito della modifica testè approvata, si rende necessario un emendamento formale per sostituire la parole « primo » con l'altra « precedente ».

Metto ai voti tale emendamento.

(E approvato).

Infine, l'ultimo comma, a seguito dello emendamento sostitutivo proposto dal senatore Palumbo, risulterebbe così formulato:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il riscatto dei servizi di

cui al primo comma può essere anche esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a pensione, dai dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti di età. Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo ».

D E L U C A . A mio avviso, il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non è sufficiente. Pertanto, proporrei di portarlo ad un anno.

L E P O R E , *relatore.* Francamente, devo dire che non vedo la ragione per cui si debba precisare che il riscatto di cui trattasi deve avvenire entro sei mesi o un anno dall'entrata in vigore della presente legge!

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Per parte mia, sono favorevole alla proposta del senatore De Luca.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma di cui ho già dato lettura e che, in accoglimento della proposta del senatore De Luca, inizierebbe con le parole: « Entro un anno dall'entrata in vigore... ».

(È approvato).

Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione sui due disegni di legge.

Facendo presente, come aveva proposto il relatore, che il disegno di legge n. 352 rimane assorbito dal disegno di legge in discussione, metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1439 del quale do lettura nell'intero testo risultante dopo le modificazioni testè approvate:

« Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli ag-

giunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

Il contributo di riscatto di cui al precedente comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi di cui al primo comma può anche essere esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a pensione, dai dipendenti dello Stato già collocati a riposo per raggiunti limiti d'età. Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo ».

(È approvato).

In accoglimento della proposta del senatore Bisori, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari